RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 356/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. A norma del regio decreto 20 luglio 1970, n. 20, che fissa le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e determina la ripartizione dei beni e dei servizi in base a tali aliquote (*Moniteur belge* del 31.7.1970), modificato con RD del 25 marzo 1977 (*Moniteur belge* del 26.3.1977) e 16 novembre 1982 (*Moniteur belge* del 20.11.1982), il regno del Belgio assoggetta la fornitura di talune bevande destinate al consumo domestico, ed in particolare quella dei vini di uva fresca, ad un'aliquota IVA del 25%. Per contro, l'aliquota IVA cui viene assoggettata la birra è del 19%.

Il regno del Belgio non è produttore di vino, ma dispone di una rilevante produzione nazionale di birra.

2. Con lettera 22 ottobre 1983, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità belghe sul fatto che, poiché il vino e la birra sono prodotti in concorrenza fra loro, l'applicazione di un'aliquota IVA meno elevata per la birra rispetto a quella cui sono assoggettati i vini di uva fresca costituiva una violazione delle disposizioni dell'art. 95, 2° comma, del trattato.

Poiché tale comunicazione era rimasta senza risposta, la Commissione, con lettera 20 giugno 1984, invitava il governo belga a comunicarle le sue osservazioni circa la presunta violazione di cui sopra.

Con lettera 1° agosto 1984, il governo belga rispondeva sostanzialmente che la differenza di aliquota ad esso addebitata influiva solo in maniera irrilevante sul prezzo al dettaglio e non era quindi determinante per la scelta del consumatore. Inoltre, dall'andamento del consumo del vino e della birra in Belgio risulta che la loro diversa imposizione fiscale non ha l'effetto di frenare il consumo di vino e di stimolare il consumo della birra.

In data 16 maggio 1985, la Commissione emanava un parere motivato, ai sensi dell'art. 169, 1° comma, del trattato CEE, precisando l'addebito mosso e invitando il regno del Belgio ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro il termine di un mese.

Non avendo avuto seguito il parere motivato, la Commissione, con atto introduttivo del 15 novembre 1985, ha proposto il presente ricorso.

3. Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 19 novembre 1985.

Con ordinanza 29 aprile 1986, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che istituendo e applicando un'aliquota IVA più elevata per i vini di

* Lingua processuale: il francese.

uva fresca, prodotti importati, rispetto a quella applicata per la birra, prodotto nazionale, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 95 del trattato CEE;

— condannare il regno del Belgio alle spese.

Il *regno del Belgio* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare infondato il ricorso della Commissione.

III — Mezzi e argomenti delle parti

1. La *Commissione* fa presente che l'art. 95 del trattato ha lo scopo di assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, eliminando tutte le forme di protezione che possono derivare dall'applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti dei prodotti di altri Stati membri, e di garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne nei confronti della concorrenza tra prodotti nazionali e prodotti importati. Essendo stata accertata la differenza di trattamento fiscale, interviene il divieto di cui al 2° comma di detto articolo dal momento che due prodotti sono in concorrenza tra di loro (sentenza 4 aprile 1968, causa 27/67, Fink-Frucht, Racc. 1968, pag. 298), senza che sia necessario in ogni caso fornire la prova statistica di un effetto protezionistico (sentenza 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Racc. 1980, pag. 417).

Gli elementi sopra descritti si riscontrano nella fattispecie. In primo luogo, in Belgio si verifica un assoggettamento del vino ad un'aliquota IVA superiore a quella cui viene assoggettata la birra (25% contro 19%), mentre non esiste una produzione di vino in Belgio. In secondo luogo, il rapporto di concorrenza tra il vino e la birra è stato accertato dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 27 febbraio 1980, sopra menzionata; sentenza 12 luglio 1983, causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Racc. 1983, pag. 2265).

Non si può accogliere la tesi del governo belga secondo cui la differenza di aliquota esistente tra il vino e la birra ha un'incidenza minima sul prezzo al dettaglio e non è quindi di per sé determinante per la scelta dei consumatori. Una volta accertato il rapporto di concorrenza fra due prodotti, qualsiasi differenza di aliquota fiscale applicata ad una stessa base imponibile, nella fattispecie il valore aggiunto, è incompatibile con il disposto dell'art. 95, 2° comma. Inoltre, una differenza del 6% è senz'altro tale da incidere sulla scelta del consumatore.

La Commissione a tal riguardo fa presente che il consumo di birra in Belgio ha raggiunto la punta più elevata nel 1973 e che da allora la tendenza è al ribasso. Per contro, il consumo del vino si è triplicato nel corso degli ultimi cinque anni, l'aumento del consumo di vino ha subito un rallentamento fino a raggiungere un punto fermo nel 1982 e nel 1983. Si può pertanto presumere che l'aumento progressivo del consumo di vino sia stato frenato ed infine arrestato dall'introduzione di un'aliquota più elevata sul vino. Ad ogni modo, non si può escludere l'ipotesi che il consumo di vino sarebbe aumentato se l'aliquota IVA sul vino non fosse stata aumentata.

Non si può neppure accogliere l'argomento del governo belga secondo cui il vino, contrariamente alla birra, è un prodotto di lusso. Innanzitutto, bisogna riconoscere che proprio come conseguenza di un'imposizione fiscale esagerata in taluni Stati membri può essere impresso il carattere di « pro-

dotto di lusso » ad una merce che costituisce un prodotto di consumo corrente in altri Stati membri. Inoltre, nella prospettiva di una interpenetrazione dei mercati, l'attribuzione della qualità di « lusso » ad un prodotto corrente in un altro Stato membro introduce un elemento dissuasivo nella scelta del consumatore. Infine, prescindendo dai vini pregiati e dalle riserve di annate eccezionali che rappresentano solo una minima parte degli acquisti, esiste in Belgio, accanto ad una gamma di vini ordinari e superiori, una gamma di birre di consumo corrente e di birre speciali dette « di lusso » pure per le quali esiste una graduazione di prezzi.

Non è esatto neanche l'argomento del governo belga secondo cui solo i vini leggeri ed economici sarebbero in concorrenza con la birra ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del trattato. Tale opinione non trova alcun fondamento nella sentenza 12 luglio 1983, sopra menzionata, nella quale si è solo precisato che il rapporto di concorrenza tra la birra ed il vino va stabilito per i vini più accessibili al grande pubblico, cioè i vini più leggeri e meno cari. Tale sentenza riguarda tuttavia tutti i vini leggeri di uva fresca. L'affermazione del governo belga è tanto più erronea in quanto il Belgio produce, tra i 300 tipi di birra differenti, diversi tipi che vengono venduti a più di 100 BFR al litro, mentre i vini più correnti sono venduti al di sotto di tale prezzo.

Infine, la Commissione fa riferimento alla sua proposta di direttiva del 24 aprile 1985, che stabilisce alcune disposizioni in materia di imposte indirette che incidono sul consumo di bevande alcoliche (GU C 114, pag. 6). L'art. 3, n. 1, di tale proposta conferma la posizione secondo cui ogni Stato membro applicherà nel suo ambito una stessa aliquota IVA al vino tranquillo ed alla birra.

2. Il *governo francese* fa presente che in base alla sentenza 27 febbraio 1980, sopramenzionata, l'art. 95 ha lo scopo « di eliminare i pregiudizi causati alla libera circolazione delle merci ed alle condizioni normali di concorrenza fra Stati membri dall'applicazione discriminatoria o pretezionistica del sistema fiscale interno ». A tal fine, il secondo comma si applica al trattamento tributario di prodotti che, pur non rispondendo al criterio di similarità, « si trovano nondimeno in concorrenza, parziale o potenziale, con determinate produzioni del paese d'importazione ». La sentenza 12 luglio 1983, anch'essa sopra menzionata, ha stabilito che esiste un siffatto rapporto di concorrenza tra il vino e la birra.

Non si può certo contestare la libertà degli Stati membri di istituire sistemi fiscali differenziati per taluni prodotti in funzione di taluni obiettivi. Ma questi sistemi devono essere tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati provenienti dagli altri Stati membri o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti (sentenza 27 maggio 1981, cause 142 e 143/80, Essevi e Salengo, Racc. 1981, pag. 1413).

In conclusione, il governo francese ritiene che l'instaurazione di un'aliquota unica per i vini, prodotti importati, nettamente più elevata di quella, anch'essa unica, cui è assoggettata la birra, prodotta in Belgio, abbia l'effetto di proteggere i prodotti nazionali e, a tale titolo, comporti una violazione del principio di non discriminazione fiscale di cui all'art. 95.

3. Il *governo belga* chiarisce innanzitutto che le aliquote IVA che si applicano al vino ed alla birra presentano differenze solo per quanto riguarda la consegna al consumatore. Per quanto riguarda il consumo sul posto (alberghi, ristoranti, caffè, ecc.), l'aliquota IVA che si applica al vino ed alla birra è identica, cioè pari al 17%. Nel 1977,

quando l'aliquota del vino era passata dal 14% al 25%, numerose prestazioni di servizi necessariamente effettuate da operatori economici nazionali (ad esempio parrucchieri, prestatori di cure estetiche, addetti al settore alberghiero e della ristorazione) hanno anch" esse costituito oggetto di tale aumento. Ciò indica che l'operazione di cui trattasi aveva uno scopo esclusivamente finanziario e non era affatto ispirata da idee protezionistiche. Del resto, dal 1977, l'IVA sul vino è rimasta stazionaria, mentre l'IVA sulle altre bevande, in particolare sulla birra, è aumentata. Ne deriva che, dal 1977, lo scarto tra l'IVA sulla birra e l'IVA sul vino si è costantemente ridotto.

Il governo belga fa presente quindi che l'art. 95, 2° comma, del trattato, relativo ai prodotti concorrenti, non riguarda qualsiasi differenza di imposizione fiscale ma solo una differenza del genere che abbia l'effetto di proteggere i prodotti nazionali. Esso richiede quindi una valutazione sul piano economico degli effetti possibili dell'imposizione interna di cui trattasi. Tale valutazione deve comprendere la questione se il livello dell'imposta sia tale che quest'ultima possa effettivamente produrre l'effetto protezionistico condannato dal trattato.

Per quanto riguarda il carattere protezionistico o meno della normativa di cui è causa, bisogna definire innanzitutto il terreno su cui può operare la libera concorrenza tra il vino e la birra, quindi l'intensità della concorrenza fra questi prodotti e, infine, l'incidenza che una differenziazione di aliquota può avere sulla scelta del consumatore.

Per quanto riguarda innanzitutto l'ambito di applicazione del rapporto di concorrenza, dalla sentenza 12 luglio 1983, sopra menzionata, risulta che solo i vini leggeri ed economici sono in concorrenza con la birra. Tale sentenza ha riconosciuto che, tenuto conto delle notevoli differenze di qualità e quindi di prezzo che esistono tra i vini, il rapporto di concorrenza tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, ed il vino dev'essere stabilito per i vini più accessibili al grande pubblico, che sono in generale i più leggeri e i meno cari. Di conseguenza, il rapporto di concorrenza non esiste tra tutti i vini e tutte le birre, ma solo tra i vini leggeri e meno cari e la birra in quanto tale.

Per quanto riguarda in secondo luogo l'intensità della concorrenza tra il vino e la birra, va sottolineato che, in generale, il grado di concorrenza fra due prodotti varia in funzione della natura dei prodotti e delle abitudini dei consumatori, nonché del prezzo. Il Belgio è un paese in cui la birra è un prodotto essenzialmente tradizionale. Se nel corso degli ultimi anni la birra ha dovuto cedere un po' di terreno a favore del vino e degli alcolici, ciò non toglie che il consumo di birra costituisce parte integrante degli usi e costumi della popolazione belga. Di conseguenza, la natura del prodotto e le abitudini dei consumatori fanno sì che la concorrenza del vino rispetto alla birra rimanga molto limitata.

Il rapporto di concorrenza è ulteriormente attenuato a causa della rilevante differenza esistente fra questi due prodotti. Infatti, il prezzo di un litro di vino ordinario, tasse comprese, ammonta in media a circa 125 BFR (100 BFR al netto dell'IVA), mentre il prezzo di un litro di birra è in media di circa 29,75 BFR (25 BFR al netto dell'IVA). Risulta quindi che il prezzo del vino è in media quattro volte più elevato di quello della birra.

In tale contesto non possono essere prese in considerazione le birre di lusso che vengono fabbricate in base a metodi artigianali e in quantità molto limitata e che non costituiscono quindi una varietà rappresentata da quantitativi significativi sul mercato. Il rapporto di concorrenza tra il vino e la birra non può nemmeno essere esteso a tutti i vini leggeri di uva fresca, ivi compresi i vini pregiati e le riserve di annate eccezionali, dato che questi ultimi rappresentano solo una parte minima degli acquisti.

Ugualmente, è inammissibile un raffronto tra una birra di alto valore gastronomico con un vino di qualità mediocre; tale modo di procedere consiste nel comparare la birra più cara sul mercato belga con i vini meno cari sullo stesso mercato.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'incidenza, sulla scelta del consumatore, della differenza di imposizione fiscale tra la birra ed il vino, è utile far presente che solo i due terzi del consumo totale di vino, cioè il consumo fuori del settore « Horeca » (alberghi, ristoranti, caffè), è assoggettato ad imposta ad un'aliquota superiore a quella della birra. La differenza di aliquota tra il vino e la birra non è quindi di fatto del 6% (25% — 19%), ma solo, dal punto di vista macroeconomico, dei due terzi del 6%, cioè del 4% circa. Tale differenza di aliquota si ripercuote sul prezzo in misura molto attenuata.

Ad ogni modo, trattandosi di due prodotti differenti per la loro composizione ed i loro costi di produzione, è difficile stabilire il momento a partire dal quale una ripercussione sul prezzo di vendita si tradurrà in un cambiamento nelle abitudini dei consumatori. Un confronto consente tutt'al più di sostenere che, nell'ipotesi in cui il prezzo del vino fosse pari o inferiore al prezzo della birra, un certo cambiamento nelle abitudini dei consumatori non sarebbe da escludere. Tale ipotesi non si applica tuttavia alla fattispecie, dato che, anche al netto dell'IVA, il vino costa in media quattro volte più della birra.

Pertanto, il solo metodo che si può applicare per valutare l'effetto protezionistico di una differenza di imposizione fiscale consiste nel comparare i prezzi di vendita medi dei due prodotti al lordo dell'IVA, da un lato, qualora si applichino loro due aliquote differenti e, dall'altro, qualora si applichi loro una sola aliquota, nella fattispecie quella del 25%. In tale ipotesi, si constata una semplice diminuzione di 1,50 BFR della differenza di prezzo tra il vino e la birra (31,25 BFR, rispetto a 29,75 BFR per litro di birra, contro 125 BFR per litro di vino). Ne deriva che i due prodotti, anche se sottoposti ad un'aliquota identica, mantengono una differenza di prezzo tra loro di 93,75 BFR per litro, il che comporta che nessuno può essere influenzato nella sua scelta da una diminuzione così irrilevante della differenza di prezzo.

In conclusione, il governo belga ritiene che, tenuto conto della modesta intensità del rapporto di concorrenza esistente tra i due prodotti, dell'impatto minimo della differenziazione di aliquota sui loro prezzi rispettivi nonché dell'assenza d'impatto di tale misura sul comportamento dei consumatori, si debba concludere per la mancanza di qualsiasi carattere protezionistico, anche indiretto, della normativa contestata.

U. Everling
giudice relatore